

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il rimborso di quattro Buoni Fruttiferi contraddistinti dalla serie Q/P del valore nominale ciascuno di Lire 5.000.000 emessi rispettivamente il 29/01/1987, 26/09/1987, 03/11/1988 e il 19/12/1988 successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986.

In particolare il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione avvenuta nella fase prodromica al ricorso - si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del suo diritto alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del titolo in relazione al periodo tra il 21° e il 30° anno successivo all'emissione.

L'intermediario costituitosi si oppone alle pretese del ricorrente, innanzitutto eccependo che la domanda sarebbe inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ovvero non ricevibile in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009.

Sulla competenza temporale, osserva che con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'Arbitro Bancario, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia.

Inoltre, il ricorso sarebbe altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia di codesto Arbitro Bancario. I titoli di risparmio, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale

in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. I BPF sarebbero, infatti, prodotti finanziari emessi dal suddetto Ente pubblico per i quali l'ABF non sarebbe competente. Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:

(a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";

(b) la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

(c) parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

(d) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Conclusivamente, la resistente ritiene legittimo il proprio operato dato che, pur avendo utilizzato - come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986 - il modulo relativo alla precedente serie (la "P"), al momento del rilascio ha apposto sul buono i timbri espressamente previsti dalla normativa sopra citata.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne le condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "Q/P", emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

I buoni postali fruttiferi sottoscritto dalla ricorrente sono datati rispettivamente 29/01/1987, 26/09/1987, 03/11/1988 e 19/12/1988, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; appartiene alla tipologia di buoni stampati sui moduli cartacei della "serie O" convertito in "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986.

Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l'orientamento più recente dei Collegi ritiene che gli stessi non siano coperti dal disposto del D.M. ministeriale 13.6.1986 (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 6142/18; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Va, pertanto, confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

Come affermato anche recentemente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha fissato il seguente principio di diritto: *“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”*

Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo, come richiesto dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Arbitro bancario finanziario la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si è ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta e persino la stampigliatura apposta sul buono nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Le pregiudiziali eccezioni sollevate dalla convenuta sono prive di pregio. Quella di incompetenza temporale perché il diritto fatto valere con il ricorso è maturato in momento successivo rispetto alla sottoscrizione del titolo e perciò pienamente rientrante nella cognizione di questo Collegio. Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per materia, questo Arbitro si riporta a quanto statuito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5676 dell’8/11/2013 *“L’art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell’ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”. E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del*

6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO